

DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DOGANALE DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE**del 20 dicembre 2022****che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati [2023/202]**

IL COMITATO DOGANALE,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), in particolare l'articolo 34 del protocollo 1 e l'articolo 16.2 dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 34 (Modifiche del presente protocollo) del protocollo 1 dell'accordo prevede che le parti, con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo, possano modificare le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo.
- (2) Il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). Le parti hanno convenuto di aggiornare il protocollo 1 per tener conto dell'ultima versione del SA.
- (3) Le parti hanno convenuto di modificare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia.
- (4) L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) del protocollo 1 stabilisce che una dichiarazione di origine può essere compilata nell'Unione europea, tra l'altro, da un esportatore autorizzato e a Singapore, tra l'altro, da un esportatore registrato. Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti, è opportuno modificare il protocollo 1 in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa compilare una dichiarazione di origine. A tal fine sarebbe pertanto necessaria una definizione di «esportatore».
- (5) Considerando la nuova definizione di «esportatore», il termine «esportatore» nella definizione di «spedizione», nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 13 (Non modificazione) e nell'articolo 14 (Esposizioni) del protocollo 1 deve essere sostituito dal termine «speditore».
- (6) L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 5, prevede che una dichiarazione di origine rechi la firma manoscritta originale dell'esportatore. Le parti hanno convenuto di derogare a tale obbligo per agevolare gli scambi commerciali e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal beneficio delle preferenze tariffarie previste dall'accordo.
- (7) Nella definizione di «prezzo franco fabbrica» nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), è necessario chiarire come debba intendersi il termine «fabbricante» quando l'ultima lavorazione o trasformazione è subappaltata.
- (8) Considerando che entrambe le parti devono applicare un sistema di esportatori registrati, il documento relativo all'origine compilato nelle parti dovrebbe essere rinominato da «dichiarazione di origine» a «attestazione di origine».

